

26042/13



REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Revocatoria
fallimentare.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

R.G.N. 20899/2009

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Cron. 26042

Dott. CORRADO CARNEVALE - Presidente -

Rep. /

Dott. SERGIO DI AMATO - Rel. Consigliere -

Ud. 02/10/2013

Dott. ANTONIO DIDONE - Consigliere -

PU

Dott. CARLO DE CHIARA - Consigliere -

Dott. GUIDO MERCOLINO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 20899-2009 proposto da:

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. (P.I./C.F.

nella qualità di cessionaria
dell'azienda bancaria della Banca Nazionale del
Lavoro spa, in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in

2013

1426

, giusta procura in calce

al ricorso;

- **ricorrente** -

contro

CURATELA DEL FALLIMENTO DELLA BORGHESE S.R.L. (P.I.
06292530638), in persona del Curatore

O, giusta


procura a margine del controricorso;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 2824/2008 della CORTE
D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 11/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 02/10/2013 dal Consigliere
Dott. SERGIO DI AMATO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per
l'inammissibilità del ricorso, comunque infondato.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza dell'11 luglio 2008 la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza in data 8 marzo 2006 del Tribunale della stessa città, accoglieva l'azione revocatoria ex art. 67, secondo comma, l. fall. proposta dal fallimento della s.r.l. Borghese nei confronti della Banca nazionale del lavoro ed avente ad oggetto le rimesse effettuate dalla fallita, nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, sul conto corrente intrattenuto con il predetto istituto di credito. In particolare, per quanto ancora interessa, la Corte di appello affermava che la conoscenza dello stato di insolvenza in capo alla banca poteva desumersi, anche prima della data di levata del primo protesto (4 luglio 1995), dallo stesso andamento del conto corrente, dal quale risultava che già dal 12 giugno 1995 la banca aveva bloccato il conto e revocato tacitamente l'affidamento, impedendo alla correntista di usufruire della linea di credito apparentemente ancora a sua disposizione e consentendole di emettere assegni solo dopo il versamento della relativa provvista. Dall'estratto conto emergeva, infatti, che il 12 giugno 1995 la s.r.l. Borghese aveva versato assegni per lire 100.000.000 ed aveva emesso due assegni complessivamente di pari importo; che il 15 giugno aveva versato un assegno di lire 45.000.000 ed aveva



emesso un assegno di pari importo; che il 19 ed il 21 giugno aveva versato e prelevato lire 70.000.000; che il 20 giugno aveva versato lire 33.000.000 e prelevato lire 25.000.000 dopo avere già prelevato lire 8.000.000 il giorno precedente. Le predette operazioni, inoltre, dovevano ritenersi revocabili in quanto la banca non ne aveva eccepito la natura bilanciata.

La Banca nazionale del lavoro s.p.a., quale cessionaria dell'azienda bancaria della Banca nazionale del lavoro s.p.a. (soggetto diverso malgrado l'identità della denominazione sociale) propone ricorso per cassazione avverso detta sentenza, deducendo due motivi. Il fallimento resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno presentato memoria.


MOTIVI DELLA DECISIONE

Si deve preliminarmente esaminare e respingere l'eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dal controricorrente fallimento con riguardo alla legittimazione processuale. La ricorrente, infatti, ha depositato, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., i documenti che comprovano sia la cessione dell'azienda bancaria sia i poteri del funzionario che ha rilasciato la procura.

Con il primo motivo Banca nazionale del lavoro s.p.a. deduce la violazione dell'art. 67, secondo comma, l. fall. e degli artt. 2697 e 2729 c.c., lamentando che erroneamente la sentenza impugnata aveva desunto il blocco

del conto e la revoca tacita dell'affidamento in una situazione nella quale non solo i versamenti effettuati erano stati riutilizzati con prelevamenti, senza quindi una riduzione dell'esposizione, ma era mancata del tutto la prova che il comportamento della s.r.l. Borghese fosse conseguenza di una imposizione della banca e non il frutto di una scelta volontaria.

Con il secondo motivo la ricorrente deduce il vizio di motivazione, lamentando che la sentenza impugnata aveva ommesso di considerare le seguenti circostanze incompatibili con il congelamento del conto e la revoca tacita dell'affidamento: 1) la correntista con le operazioni prese in considerazione si era sempre mantenuta più o meno nei limiti del fido; pertanto, non poteva parlarsi di una mancata riutilizzazione della provvista ed anzi al momento della revoca dei fidi l'esposizione era superiore a quella esistente al momento delle predette operazioni; 2) la banca aveva permesso alla cliente di prelevare la somma di lire 100.000.000 anticipatamente rispetto alla valuta ed alla conoscenza dell'esito del versamento del corrispondente assegno; 3) il conto aveva registrato operazioni di addebito incompatibili con una operazione di rientro dall'esposizione; 4) l'8 ed il 16 giugno erano stati consegnati alla correntista due libretti di assegni; oltre alle operazioni a debito prese in considerazione nella sentenza impugnata, dall'estratto



conto risultavano, nel periodo dal 30 giugno al 4 luglio, altre quattro operazioni di addebito.

Il primo motivo, al di là della rubrica, propone (salvo che per la dedotta violazione dell'onere della prova) un vizio di motivazione ed è fondato. La ricorrente non pone in discussione il principio secondo cui le rimesse su un conto "congelato", a seguito della revoca tacita dell'affidamento, con conseguente impossibilità del correntista di riutilizzare la provvista, siano da considerare atti solutori e come tali revocabili e non pone in discussione neppure la possibilità di desumere la *scientia decoctionis* dal "congelamento" del conto. Ciò che la ricorrente contesta è, tuttavia, la congruità della motivazione con cui la Corte territoriale ha affermato la ricorrenza nella specie di una ipotesi di congelamento del conto, ricavandone la prova della *scientia decoctionis*.

In proposito, la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che, in presenza di un conto corrente formalmente affidato, l'accertamento del "congelamento" è oggetto di un apprezzamento di fatto del giudice di merito (Cass. 27 ottobre 2005, n. 20935) e richiede la ricorrenza di specifiche circostanze di fatto, quali "la chiusura anticipata del conto o il blocco nella concessione dei blocchetti degli assegni ovvero condotte negoziali sintomatiche in modo univoco della natura solutoria dei versamenti" (Cass. 6 novembre 2007, n. 23107).



Nella specie non ricorre alcuna di tali circostanze e la Corte napoletana ha desunto il congelamento del conto dal fatto che, a partire da una certa data, ai prelievi sul conto corrispondevano precedenti o contestuali versamenti per importi corrispondenti.

Indipendentemente dalla mancata ricorrenza degli elementi indicati dalla citata giurisprudenza di questa Corte come sintomatici di una chiusura di fatto dell'apertura di credito, spetta certamente al giudice di merito valutare l'opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità (Cass. 2 aprile 2009, n. 8023; Cass. 21 ottobre 2003, n. 15737). Nella specie, tuttavia, il ragionamento decisorio, come lamentato dalla ricorrente, è illogico e contraddittorio.

Dalla circostanza evidenziata nella sentenza impugnata non è, infatti, possibile desumere logicamente un congelamento del conto (e, quindi, per quanto qui interessa, la conoscenza dello stato di insolvenza) perchè da essa non può trarsi la conclusione che la banca aveva posto in essere un meccanismo per ridurre l'esposizione della debitrice senza chiudere formalmente l'apertura di credito, visto che le somme versate erano contestualmente o quasi contestualmente riutilizzate. Neppure si può

ritenere che le rimesse collegate temporalmente alle operazioni di prelievo fossero, anche indipendentemente dal supposto congelamento del conto, un sintomo univoco della conoscenza dello stato di insolvenza; tali rimesse, infatti, si spiegano semplicemente, in difetto di ulteriori circostanze, con una condotta della debitrice intesa a mantenere l'esposizione nei limiti del fido concessole.

All'accoglimento del primo motivo consegue l'assorbimento del secondo motivo, relativo a circostanze di fatto incompatibili con il ritenuto congelamento del conto.

P . Q . M .

accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 2 ottobre 2013.

il cons. estensore

Sergio Di Amato



il presidente

Luigi Ferraro

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi 20 NOV. 2013

Il Procuratore Generale
Fuoco

Il Procuratore Generale
Avv. CASANO
Fuoco